

## STATUTO

### TITOLO I - GENERALITÀ

#### Art. 1

##### (Denominazione, Sede, Durata)

1. E' costituita la Società per Azioni denominata "Fiere di Parma S.p.A.", per trasformazione dell'Ente Autonomo Fiere di Parma, in attuazione della legge regionale Emilia Romagna 25 febbraio 2000, n. 12 ed in conformità della legge quadro nazionale 11 gennaio 2001, n. 7.
2. La Società ha sede legale a Parma.
3. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento o proroga per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

#### Art. 2

##### (Oggetto sociale)

1. La Società, già Ente fieristico dotato di personalità giuridica, iscritta d'ufficio nell'elenco regionale degli enti fieristici, è soggetto gestore del centro fieristico di Parma, subentra in tutti i rapporti negoziali e nel patrimonio anche immobiliare già propri dell'ente fieristico, ivi compresi i diritti sui marchi distintivi e sulle opere dell'ingegno in generale.

2. La Società ha lo scopo:

a) in via principale, di gestire solo in via diretta il Centro Fieristico di Parma, i relativi beni mobili ed immobili destinati a finalità ed usi fieristici, nonché i servizi essenziali ad esso relativi;

b) di vigilare pertanto circa l'attuazione delle condizioni, anche normative e regolamentari, atte a garantire che le manifestazioni espositive organizzate o ospitate nei propri spazi fieristici si svolgano con libera, indiscriminata ed effettiva concorrenzialità tra gli espositori, gli organizzatori terzi e tra le merceologie espositive, con attenzione circa l'affidabilità e la qualità degli espositori e organizzatori a tutela dei consumatori e visitatori;

c) di organizzare e gestire – direttamente o indirettamente – manifestazioni fieristiche ed altre attività promozionali sia all'interno del proprio quartiere che altrove, sia in Italia che all'Estero, con lo scopo di divulgare e valorizzare le attività produttive e commerciali sia nazionali che internazionali e, così, a titolo esemplificativo:

- di gestire e sviluppare l'attività fieristica inerente l'intero comparto dell'industria alimentare, delle attrezzature ed impianti per l'industria alimentare e dell'alimentazione in genere, della trasformazione dei prodotti agricoli, in considerazione del territorio a ciò particolarmente vocato;

- di organizzare e promuovere attraverso congressi, workshop, seminari, pubblicazioni, internet ed e-commerce la formazione del personale operativo nei settori di cui sopra;


- di organizzare ed esportare mostre di interesse culturale ed artistico, nonché mostre mercato di antiquariato, modernariato, arte moderna e contemporanea ed arte in genere;

- di utilizzare appieno le proprie strutture al fine di ospitare ed organizzare qualsivoglia forma di spettacolo e di intrattenimento, sia a scopo culturale che ludico, nonché di incontro a carattere economico-politico e comunque di pubblica utilità.

3. La Società, al fine della realizzazione dello scopo sopra indicato, potrà compiere tutti gli atti e le operazioni direttamente e indirettamente rivolti al loro conseguimento, non preclusi dalla legge o dal presente Statuto, compresa ogni pertinente operazione finanziaria, la assunzione di mutui, la prestazione di garanzie.

4. La Società, in particolare, utilizzerà i marchi ed i beni inerenti l'esercizio delle attività fieristiche e potrà inoltre costituire società o assumere partecipazioni in società che abbiano scopo coerente col proprio, anche al fine di promuovere lo sviluppo di un sistema fieristico integrato e coordinato.

5. In ogni caso, alla Società è espressamente inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (e successive modificazioni), l'attività fiduciaria, le attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 (e successive modificazioni),



l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (e successive modificazioni), le attività di intermediazione finanziaria il cui esercizio è riservato ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, l'attività di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali.

### **Art. 3**

#### **(Capitale, Azioni e Soci)**

1. Il capitale sociale è di Euro 25.401.010,00 (venticinque milioni quattrocentounomila dieci), rappresentato da n. 2.540.101 (due milioni cinquecentoquarantamila centouno) azioni nominative del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna.

L'assemblea degli azionisti di Fiere di Parma S.p.A. ha deliberato in data 7 marzo 2023 un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, cod. civ., per l'importo nominale di euro 5.765.870, oltre a sovrapprezzo per euro 10.688.251 e quindi per complessivi euro 16.454.121 (sedici milioni quattrocento cinquantaquattromila centoventuno), da eseguirsi mediante emissione di n. 576.587 azioni ordinarie a un prezzo unitario di euro 28,54 (comprensivo di sovrapprezzo e arrotondato) e valore nominale di euro 10 aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione a "Fiera Milano S.p.A." e da liberarsi mediante conferimento del ramo di azienda denominato "TuttoFood", entro il termine del 31 marzo 2023.

2. Alla Società partecipano necessariamente soggetti pubblici e privati, ex articolo 8, comma 3, lett. a, legge reg. Emilia Romagna 25 febbraio 2000 n. 12.

3. La circolazione delle Azioni è libera, sotto le condizioni di legge e del presente Statuto.

### **Art. 4**

#### **(Trasferimenti e prelazione)**

1. Il trasferimento delle azioni, ovvero dei diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale sociale, è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

2. Il Socio che intende trasferire, anche a soggetto che sia già socio, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale sociale, dovrà farne offerta in prelazione a tutti i Soci mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del prezzo richiesto, le modalità di cessione e il nominativo del soggetto disposto all'acquisto.

3. Gli altri Soci, inclusi gli eventuali soci disposti all'acquisto il cui nominativo sia stato indicato nell'offerta in prelazione a termini del comma 2 che precede, potranno esercitare il diritto di prelazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso. Qualora la prelazione venga esercitata da più Azionisti, le azioni o i diritti di opzione saranno attribuiti in proporzione al numero di azioni già da essi possedute.

4. I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle precedenti prescrizioni non hanno effetto per la Società e le azioni oggetto di tali trasferimenti potranno essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento.

## **TITOLO II - ORGANI DELLA SOCIETÀ**

### **Sezione I – Generalità**

#### **Art. 5**

#### **(Organi della Società)**

1. Sono organi della Società l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale.

### **Sezione II - L'Assemblea**

#### **Art. 6**

#### **(Generalità)**

1. L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci.
2. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

#### **Art. 7**

##### **(Modalità e tempi di convocazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede della Società o altrove purché a Parma, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o istanza di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
2. L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai Soci, ai Consiglieri ed ai Sindaci mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2366, comma 3, del codice civile; in caso di invio a mezzo telefax, posta elettronica (PEC) o altri mezzi simili, l'avviso deve essere inviato al recapito espressamente comunicato dagli interessati.
3. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, con intervallo di almeno quarantotto ore, nonché l'elenco delle materie da trattare.
4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e dei componenti del Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2366, comma 4, del codice civile.



#### **Art. 8**

##### **(Presidenza dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale nomina un Segretario, anche non Socio, salvo il caso in cui l'Assemblea sia tenuta innanzi a notaio; nell'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni decisione sul diritto di intervento e sulla regolarità delle deleghe.

#### **Art. 9**

##### **(Intervento all'Assemblea)**

1. Ha diritto di intervenire all'Assemblea e di farvisi rappresentare a norma di legge ogni Azionista che soddisfi il disposto dell'articolo 2372 del codice civile.
2. E' ammessa la possibilità che le adunanze della Assemblea dei Soci si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Art. 10**

##### **(Convocazione dell'Assemblea ordinaria)**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni, per l'approvazione del bilancio.

#### **Art. 11**

##### **(Materie di deliberazione dell'Assemblea ordinaria)**

1. L'Assemblea ordinaria delibera circa:
  - a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio e la destinazione, nei limiti di legge e di Statuto, dell'utile netto d'esercizio;

- b) il numero, la nomina e la revoca degli Amministratori e dei Sindaci;
- c) la nomina, tra i Consiglieri così eletti, del Presidente ed, eventualmente, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16 del presente Statuto;
- d) la determinazione degli emolumenti degli Amministratori e dei Sindaci, salve le determinazioni che l'articolo 2389 del codice civile riserva al Consiglio di Amministrazione;
- e) la responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- f) il conferimento dell'incarico del controllo contabile ai sensi del successivo articolo 25 del presente Statuto e di quello di revisione ai sensi dell'articolo 28;
- g) il trasferimento o la cessione di marchi e di beni mobili essenziali all'esercizio delle attività fieristiche;
- h) la costituzione di altre società ovvero l'assunzione o la cessione di partecipazioni in società aventi ad oggetto l'organizzazione di attività fieristiche;
- i) gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli Amministratori.

#### **Art. 12**

##### **(Quorum e maggioranze nell'Assemblea ordinaria)**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai Soci presenti.
2. Le delibere relative alle materie menzionate all'articolo 11, comma 1, lettere "g" e "h" dovranno essere prese, tanto in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

#### **Art.13**

##### **(Materie di deliberazione dell'Assemblea straordinaria)**

1. Considerato che la gestione del Quartiere Fieristico di Parma rappresenta la prioritaria missione imprenditoriale della Società e che tale attività potrà essere svolta solo in via diretta, all'Assemblea straordinaria è riservata la competenza in merito alle deliberazioni che riguardino:
  - a) l'emissione di obbligazioni;
  - b) il cambiamento dell'oggetto sociale e la sua sostituzione con attività estranee all'ambito fieristico, o che importino il trasferimento o comunque il mutamento di destinazione degli immobili adibiti ad usi fieristici e necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
  - c) l'autorizzazione allo spostamento di CIBUS in altre sedi fieristiche diverse dalla sede di Parma, deciso dagli Amministratori;
  - d) la fusione o scissione della Società;
  - e) lo scioglimento della Società;
  - f) le altre eventuali modifiche del presente Statuto e le altre materie ad essa riservate dalla legge.

#### **Art. 14**

##### **(Maggioranze nell'Assemblea straordinaria)**

1. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

#### **Art. 15**

##### **(Verbali)**

1. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale sottoscritto ai sensi di legge dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio.

## Sezione III – Il Consiglio di Amministrazione

### Art. 16

#### (Composizione, durata, nomine)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche non Soci, durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica o alla data dell'Assemblea convocata per la loro sostituzione. Possono essere riconfermati nella carica.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge nel tempo vigenti relative al numero massimo di amministratori di designazione/nomina da parte dei soci pubblici locali nelle società miste sulla base di liste presentate dagli Azionisti, contenenti ciascuna un numero di candidati, numerati in ordine progressivo, non superiore al numero dei Consiglieri complessivamente eleggibili.

4. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

5. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dall'Assemblea per assumere la carica.

6. Non potrà inoltre essere eletto chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi a quelli di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

7. Ciascun Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

8. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

9. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

10. Ogni Azionista avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

11. Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 5 (cinque) Consiglieri da eleggere;

- dalla lista classificatasi come seconda in termini di numero di voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 4 (quattro) Consiglieri da eleggere.

Per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

12. Nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, da ciascuna di esse sarà tratto lo stesso numero di Amministratori, fermo restando che, qualora il numero di Amministratori da trarre da tali liste sia uno o dispari, il singolo Amministratore o il restante Amministratore sarà eletto con nuova votazione da parte dell'intera Assemblea che lo sceglierà fra i primi due candidati non eletti da tali liste.

13. Il candidato alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione è il primo nominativo della lista di cui al comma 11 che si classifica come seconda e per essere eletto a Presidente dovrà possedere, a pena di ineleggibilità, entrambi i seguenti requisiti: (a) avere una comprovata esperienza nel settore industriale-gestionale o economico o giuridico o agroalimentare e (b) non aver ricoperto incarichi elettivi nelle istituzioni pubbliche nei due anni antecedenti la data della nomina ad Amministratore.

14. Il Presidente dell'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, verifica la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti dal comma 13 e, in caso di accertata insussistenza di tali requisiti, il Presidente dell'Assemblea procede, seguendo le stesse mo-



dalità, con i successivi nominativi della lista di cui allo stesso comma 13, nell'ordine in cui sono stati indicati al momento della presentazione.

15. La lista di cui al comma 11 che si classifica come seconda avrà diritto di esprimere il Presidente del Consiglio di Amministrazione alle condizioni sopra indicate purché sia sostenuta da soci che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

16. Se, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi e nei limiti dell'articolo 2386 del codice civile, scegliendoli in ragione dell'ordine di presentazione nella lista dell'Amministratore cessato dalla carica, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza ed ancora disponibili, e sempre che i proponenti la lista siano ancora soci. Se, nel corso dell'esercizio, viene a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il nuovo candidato sarà selezionato nel rispetto di quanto previsto ai precedenti paragrafi da 11 a 15.

17. Gli emolumenti ai membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere attribuiti nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per i compensi corrisposti agli amministratori di società partecipate dagli enti locali.

#### **Art. 17**

##### **(Poteri del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Società, deliberando, al fine dell'attuazione e del raggiungimento degli scopi sociali, sugli oggetti che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 18**

##### **(Presidente e Vice Presidente)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza generale della Società in relazione a qualunque oggetto e di fronte ad ogni autorità, anche giurisdizionale, nonché ai terzi in genere.

2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 19**

##### **(Riunioni del Consiglio)**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio medesimo o in sua vece, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età che nomina il Segretario della seduta anche nella persona di soggetto estraneo al Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

#### **Art. 20**

##### **(Convocazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta questi ne ravvisi l'esigenza o ne sia richiesto da altro Amministratore o dal Collegio sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio provinciale.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato previo avviso scritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da spediti almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dagli atti sociali di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Nei casi di grave urgenza, la convocazione sarà fatta anche con preavviso di sole 24 (ventiquattro) ore.

#### **Art. 21**

### (Quorum e maggioranze)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

2. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 13 in merito alla competenza dell'Assemblea straordinaria, sarà necessario il voto favorevole di almeno 6 (sei) Consiglieri per le seguenti deliberazioni:

- a) approvazione del progetto di bilancio e di distribuzione degli utili;
- b) acquisto, vendita o permuta di beni immobili e diritti reali immobiliari e stipula di contratti di locazione finanziaria immobiliare, per un importo superiore ad Euro 3.000.000 (o per importi inferiori quando si tratti del frazionamento di singole operazioni che complessivamente superino il predetto limite);
- c) vendita, concessione in usufrutto o concessione in affitto di aziende o rami aziendali; acquisto di aziende o rami aziendali esclusivamente nel caso in cui, anche indirettamente o per effetto di esse, realizzino il trasferimento di marchi e/o eventi fieristici;
- d) vendita o cessione di partecipazioni sociali (azioni, quote, warrant, obbligazioni convertibili o cum warrant) o altre interessenze di qualsiasi tipo - anche non di controllo - in società, enti o imprese. Acquisto di partecipazioni sociali esclusivamente nel caso in cui, anche indirettamente o per effetto di esse, realizzino il trasferimento di marchi e/o eventi fieristici;
- e) uscita da joint ventures; costituzione o partecipazione a joint ventures esclusivamente nel caso in cui, anche indirettamente o per effetto di esse, realizzino il trasferimento di marchi e/o eventi fieristici;
- f) acquisto a titolo definitivo da terzi e/o vendita, permuta o cessione a titolo definitivo a terzi della proprietà o di altri diritti reali su immobilizzazioni immateriali, aventi un controvalore superiore a Euro 3.000.000 (o per importi inferiori quando si tratti del frazionamento di singole operazioni che complessivamente superino il predetto limite);
- g) acquisto, vendita, permuta, cessione a titolo definitivo della proprietà o di altri diritti reali su immobilizzazioni materiali (impianti e macchinari o attrezzature industriali e commerciali), aventi un controvalore superiore a Euro 3.000.000;
- h) definizione, modificazione, rinnovo, risoluzione degli accordi contrattuali nonché programmazione della realizzazione, relativamente alla manifestazione fieristica che si tiene a Parma denominata "CIBUS";
- i) deliberazione, modificazione e/o assegnazione di piani di stock option a favore di amministratori, dipendenti e/o consulenti della società;
- j) nomina di direttori generali;
- k) deliberazione o modifica dei termini, condizioni e/o modalità di progetti di quotazione su mercati regolamentati;
- l) avviamento di procedure di licenziamento collettivo;
- m) approvazione del piano strategico;
- n) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora ricorra il caso previsto dall'articolo 16.

3. Sarà necessario il voto favorevole di almeno 5 (cinque) Consiglieri per le seguenti deliberazioni:

- a) conferimento di deleghe agli amministratori e definizione dei relativi poteri e compenso;
- b) acquisto, vendita o permuta di beni immobili e diritti reali immobiliari e stipula di contratti di locazione finanziaria immobiliare, per un importo superiore a Euro 500.000 ma non superiore ad Euro 3.000.000 (o anche per importi non superiori ad Euro 500.000 quando si tratti del frazionamento di singole operazioni che complessivamente superino detto limite ma non l'importo di Euro 3.000.000);
- c) assunzione di debiti finanziari, sotto qualsiasi forma, per un importo complessivamente superiore ad Euro 3.000.000 (o anche per importi non superiori ad Euro 3.000.000, quando si tratti del frazionamento di singole operazioni che complessivamente superino il predetto limite);
- d) concessione di garanzie personali o reali sotto qualsiasi forma per importi superiori ad Euro 250.000;



e) esercizio o rinuncia dei diritti di opzione o prelazione su partecipazioni sociali (azioni, quote, warrant, obbligazioni convertibili o cum warrant) o altre interessenze di qualsiasi tipo - anche non di controllo - in società, enti o imprese;

f) costituzione di, o partecipazione a, joint ventures;

g) acquisto a titolo definitivo da terzi e/o vendita, permuta o cessione a titolo definitivo a terzi della proprietà o di altri diritti reali su immobilizzazioni immateriali, aventi un controvalore superiore a Euro 500.000 ma non superiore ad Euro 3.000.000 (o anche per importi non superiori ad Euro 500.000, quando si tratti del frazionamento di singole operazioni che complessivamente superino detto limite ma non l'importo di Euro 3.000.000);

h) acquisto, vendita, permuta, cessione a titolo definitivo della proprietà o di altri diritti reali su immobilizzazioni materiali (impianti e macchinari o attrezzature industriali e commerciali), aventi un controvalore superiore a Euro 500.000, ma inferiore a Euro 3.000.000;

i) assunzione di nuovi dirigenti;

j) sottoscrizione o acquisizione di partecipazioni sociali (azioni, quote, warrant, obbligazioni convertibili o cum warrant) o altre interessenze di qualsiasi tipo - anche non di controllo - in società, enti o imprese;

k) approvazione del budget annuale;

l) proposte all'Assemblea Straordinaria di modificazione allo Statuto sociale;

m) nomina dei rappresentanti per l'esercizio di diritti di voto nelle Assemblee di bilancio, nelle Assemblee di nomina alle cariche sociali e nelle Assemblee straordinarie delle società controllate direttamente o indirettamente (ai sensi dell'articolo 2359, 1° e 2° comma, del codice civile) e decisione delle relative istruzioni di voto;

n) acquisto o assunzione in usufrutto o assunzione in affitto di aziende o rami aziendali;

o) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione delle relative regole di funzionamento.

4. I Consiglieri dissenzienti dalle deliberazioni assunte dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione debbono motivare e far verbalizzare le ragioni del loro dissenso.

5. In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere che presieda la seduta.

## **Art. 22**

### **(Deleghe e Procure)**

1. Il Consiglio di Amministrazione – nei limiti delle vigenti disposizioni di legge – può delegare le proprie attribuzioni o parte delle stesse ad uno Amministratore Delegato o più dei suoi membri determinando i limiti della delega; la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche dovrà essere determinata nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli emolumenti corrisposti da società partecipate dagli enti locali.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

2. All'Amministratore Delegato e ai procuratori spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega o del mandato conferiti.

3. Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno quantomeno un comitato di natura consultiva e/o propositiva che fornisce supporto e indirizzo all'attività dei competenti organi sociali, anche delegati, della Società, senza limitarne i rispettivi poteri gestori e decisionali, con riguardo alla manifestazione "TuttoFood" e altre manifestazioni organizzate dalla Società presso Fiera Milano S.p.A. In particolare, tale comitato formulerà proposte al Consiglio di Amministrazione in merito ad indirizzi generali, linee guida e piani strategici inerenti la manifestazione "TuttoFood" e altre manifestazioni organizzate dalla Società presso Fiera Milano S.p.A.

## **Art. 23**

### **(Direttore generale)**


1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e il compenso.
2. Il Direttore Generale interviene senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, rendendo sulle materie di propria competenza relazioni e pareri non vincolanti anche scritti.
3. La carica di Consigliere di Amministrazione e la figura di Direttore Generale non sono cumulabili.
4. Al Direttore Generale spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei suoi poteri.

#### **Sezione IV - Il Collegio Sindacale**

##### **Art. 24**

##### **(Composizione, durata, nomine)**

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, contenenti ciascuna un candidato quale Sindaco effettivo e un candidato quale Sindaco supplente.
3. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dall'Assemblea per assumere la carica.
5. Ciascun Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
6. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
7. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.
8. Ogni Azionista avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
9. Alla elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:
  - dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti 1 (uno) Sindaco effettivo e 1 (uno) Sindaco supplente da eleggere;
  - dalla lista classificatasi come seconda in termini di numero di voti espressi dagli Azionisti saranno tratti 1 (uno) Sindaco effettivo e 1 (uno) Sindaco supplente da eleggere;
  - il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato direttamente dall'Assemblea.
10. I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e possono essere riconfermati.



##### **Art. 25**

##### **(Controllo contabile)**

1. Ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. L'incarico del controllo contabile, della durata di tre esercizi ai sensi dell'articolo 2409 quater del codice civile, è conferito dall'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, la quale provvede altresì alla determinazione del corrispettivo spettante.

#### **TITOLO III - BILANCI E UTILI**

##### **Art. 26**

### **(Esercizi sociali e deposito)**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai fini della presa visione del bilancio depositato ai sensi dell'articolo 2429, comma 3, ultimo periodo, del codice civile, la Società assicura la consultazione e l'estrazione dei documenti con mezzi telematici e/o mediante accesso controllato al sito web della Società.
3. E' assicurata con le forme del comma 2 la consultazione dei verbali di Assemblea e dei documenti in esso citati.

### **Art. 27**

#### **(Amministrazione e rendicontazione separate)**

1. Pur nella unitarietà del Bilancio, l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche sarà soggetta ad amministrazione e rendicontazione contabile separata.

### **Art. 28**

#### **(Revisione del bilancio)**

1. Il bilancio annuale dovrà essere sottoposto a revisione da società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo previsto dall'articolo 161, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### **Art. 29**

#### **(Assegnazione dell'utile netto)**

1. L'utile netto di bilancio verrà così destinato:
  - a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
  - b) una parte, non inferiore al 10% (dieci per cento), ad iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche;
  - c) il residuo, a disposizione dell'Assemblea, per le determinazioni che la stessa vorrà adottare al riguardo.

### **Art. 30**

#### **(Pagamento dei dividendi)**

1. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato alla scadenza presso le Casse della Società.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 31**

#### **(Cause di scioglimento)**

1. La Società si scioglie nei casi previsti dall'articolo 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, del codice civile.

### **Art. 32**

#### **(Liquidazione)**

1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o tre liquidatori, osservando i criteri stabiliti per la nomina degli Amministratori, e ne fissa poteri e compensi.

Firmato Angelo Busani

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE**

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

La presente copia è stata rilasciata in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 14 marzo 2023.